

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 127

22 dicembre 2006

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VARANI, VILLANI, NANNI, BARTOLINI, PARMA, MONACO

### INTERVENTI CONTRO LA POVERTÀ TRAMITE PROMOZIONE DELLA ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Oggetto consiliare n. 2060

## RELAZIONE

Il fenomeno della raccolta e recupero di alimenti destinati agli indigenti, in diversi Paesi del mondo, Italia inclusa, attraverso la formula di Banchi alimentari di solidarietà, ha dimostrato sui tempi lunghi la consistenza di diversi importanti fattori di cui tener conto nei confronti del problema povertà. Innanzitutto, tali iniziative dimostrano il permanere di una radicata cultura della solidarietà sociale nel nostro Paese. Provano altresì, semmai ce ne fosse bisogno, il permanere a livelli comunque allarmanti nelle società cosiddette del benessere di fenomeni estesi di povertà e difficoltà alla stessa sussistenza alimentare. In taluni casi, sono questi Banchi a fornire conoscenze e dati statistici importanti e verificati sulla consistenza dei fenomeni di povertà. Altro aspetto rilevante, è l'opera di razionalizzazione antispreco che tali iniziative comportano, con una riduzione anche dei costi economici e sociali che le eccedenze alimentari o gli errori di produzione comporterebbero per lo stesso sistema economico produttivo. Non va poi sottovalutata l'elevata valenza anche ambientale di tale recupero. Uno dei casi più rilevanti in Italia ed in Emilia-Romagna, che comprova l'efficacia e la necessità di tali iniziative, è nella periodica collettta alimentare per i bisognosi, organizzata e promossa con migliaia di volontari dal Banco alimentare. L'iniziativa gode di importanti patrocini istituzionali, a riprova dell'affidabilità e autorevolezza dell'iniziativa. La collettta assurge a momento emblematico di traino e di maggior rilievo di una attività che è però stabile, esercitata tutto l'anno, nel rapporto con imprese, ristorazioni collettive, grande distribuzione. I dati della recentissima collettta alimentare edizione 2006 hanno registrato su scala nazionale la raccolta di oltre 8 mila tonnellate di alimenti, dei quali 918 nella sola Emilia-Romagna.

Nell'arco del 2005 il Banco alimentare dell'Emilia-Romagna aveva totalizzato oltre 6 mila tonnellate di alimenti raccolti. Il valore dei prodotti raccolti gratuitamente è valutabile con un valore medio convenzionale di 3 Euro al Kg. Il totale si aggira quindi su oltre 18 milioni. Tutto è stato destinato a bisognosi, attraverso enti convenzionati col Banco. Tali enti in regione, sono 679.

Assistono oltre 81 mila persone, suddivise tra famiglie e anziani (10%) minori e ragazze madri (13%), centri di accoglienza e mense (9%), anziani (3,50%), tossicodipendenti e malati di Aids (11%), disabili (1,50%). Infine un 52% di persone non è riconducibile ad un'unica categoria. Una suddivisione

provinciale degli enti aiutati dal Banco è in questi termini: 206 a Bologna, 98 a Ferrara, 83 a Forlì-Cesena, 52 a Modena, 49 a Parma, 5 a Piacenza, 113 a Ravenna, 34 a Reggio Emilia, 27 a Rimini. Altri 12 enti sono di province fuori regione. Tale ingente e importantissima attività regge in gran parte grazie all'apporto di volontariato, ma i costi gestionali e organizzativi sono comunque presenti e incidenti in misura consistente. Basti considerare i problemi di stoccaggio, magazzino e distribuzione che si complicano se ci si inoltra nella gestione degli alimenti più deperibili – comunque richiesti e nel contempo soggetti a scarti ed eliminazione. Un apporto pubblico si profila quindi come necessario. Oltre agli accennati problemi di stoccaggio e conservazione degli alimenti a maggiore deperibilità, si può evidenziare la complessità della colletta nazionale periodica, che arriva in centinaia di supermercati e centri commerciali, coi

relativi costi promozionali, logistici e informativi. Per tutte queste ragioni, sulla falsariga di altre iniziative analoghe in altre regioni – che hanno trovato firme e consensi trasversali, come nel caso recente della Lombardia – si ritiene utile, opportuno e significativo un progetto di legge regionale che preveda, in estrema sintesi: la promozione e il sostegno di enti non profit che si occupino comprovatamente da alcuni anni del recupero di eccedenze alimentari per destinarle agli indigenti attraverso enti assistenziali (artt. 1 e 2); tale sostegno istituzionale si declina con indicazioni triennali e convenzioni – una volta a regime precedute da accreditamento (art. 3), per implementare un modello funzionale, la Regione attiva un periodo sperimentale tramite convenzione anche pluriennale con soggetti adeguati (art. 4). Infine (art. 5) l'ipotesi di stanziamento è demandata alla annuale legge finanziaria e di bilancio.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti non profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

### Art. 2 *Soggetti*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, si avvale di enti non profit, in possesso di documentata operatività almeno triennale a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale ed abbiano svolto analoga attività anche a livello nazionale od internazionale.

2. Terminata la fase sperimentale di cui al successivo art. 4, gli enti interessati alla convenzione regionale di cui al successivo art. 3, comma 2, sono soggetti all'accreditamento regionale, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria delibera previo parere della competente Commissione assembleare.

### Art. 3 *Interventi*

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale ed attraverso apposite indicazioni triennali, deliberate dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione assembleare.

2. La disciplina dei rapporti tra la Regione e gli enti di cui all'articolo 2 è stabilita da un'apposita convenzione, redatta secondo un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dagli Enti, per la verifica dello

svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale.

### Art. 4 *Sperimentazione*

1. Al fine di elaborare modelli e procedure per sostenere a regime l'attività degli enti non profit di cui all'art. 2, nonché per individuarne i requisiti di accreditamento la Giunta regionale, a titolo di sperimentazione, promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi, previo parere della competente Commissione assembleare.

2. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

- a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;
- b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;
- c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;
- d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.

3. Per la sperimentazione di cui al comma 1 e le finalità del programma di cui al comma 2, la Regione può stipulare con uno o più soggetti di cui all'art. 2, una convenzione sperimentale biennale o triennale approvata con delibera Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.

### Art. 5 *Norma finanziaria*

1. La copertura delle spese della presente legge è assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.

























